MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, IN MATERIA DI DIRITTI E PREROGATIVE SINDACALI DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 1

Modifica all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, e' garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 43».

Versione in vigore dal 27 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 22 marzo 2012, n. 38
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-al-decreto-legislativo-30-marzo-2001-n-165-in-materia-di/art-1-modifica-all-articolo-42-del-decreto-legislativo-30-marzo-2001-n-165

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it